

**SINTESI PARERE AVVOCATURA DELLO STATO FIRENZE**  
BUONI PASTO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CONVENZIONATO CON SERVIZIO  
SANITARIO NAZIONALE

Nel citato parere indirizzato all'Università degli Studi di Firenze l'Avvocatura, dopo aver menzionato la normativa, le più importanti pronunce giurisprudenziali in materia ed il CCNL Università del 16/10/2008, rileva che il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

L'analisi del citato CCNL *“induce a ritenere che il «servizio mensa», in una con l'istituto dei «buoni pasto», si configuri indubbiamente come «servizio sociale», sia pure dotato di caratteristiche peculiari, e non già come una forma di retribuzione fornita in natura”*.

L'Avvocatura conclude nel senso che *“gli oneri finanziari di cui si tratta (ndr. servizio mensa e buoni pasto per il personale che opera presso le Aziende Ospedaliere Universitarie) continuano a gravare sull'Ateneo il quale, vigente il regime giuridico dianzi descritto, continua ad essere tenuto all'erogazione delle relative somme”*.